

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgerichts Hamburg (Germania) il 6 marzo 2017 — Angela Irmgard Diedrich e a./Société Air France SA

(Causa C-112/17)

(2017/C 213/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Angela Irmgard Diedrich, Thorsten Diedrich, Angel Wendy Mara Diederich

Convenuta: Société Air France SA

La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza della Corte del 6 aprile 2017.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) il 10 marzo 2017 — Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

(Causa C-125/17)

(2017/C 213/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Luigi Bisignani

Resistente: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

Questione pregiudiziale

Se l'art. 64 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in relazione al precedente art. 63, ed il successivo art. 65, nonché la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011⁽¹⁾, ove rispettivamente consentono alle legislazioni nazionali di mantenere le restrizioni, in vigore alla data del 31 dicembre 1993, ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, al fine di prevenire perdite di gettito potenziali per gli Stati membri e raccogliere gli elementi comprovanti l'irregolarità o l'illegalità di operazioni che sembrano essere contrarie o costituire una violazione alla normativa fiscale ed, in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità ex art. 5 del Trattato sull'Unione europea, distinguendo tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale, ostino ad una normativa nazionale che, ai sensi delle lettere c) e d) dell'art. 9, primo comma, della legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge europea 2013), almeno secondo l'interpretazione propostane da entrambe le parti, avrebbe abrogato in via definitiva (piuttosto che riformulato) la fattispecie dell'illecito tributario prevista e punita dagli artt. 4 e 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, oltretutto senza distinguere nell'ambito delle diverse ipotesi di circolazione di capitali tra Stati membri dell'Unione e tra questi con Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64, pag. 1).